

## Chiarimenti applicativi dell'Imposta di Soggiorno:

Guidonia Montecelio, 28.11.2024

### **Il Comune di Guidonia Montecelio ha istituito per il 2024 l'IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

#### **L'obbligo tributario al pagamento decorre dal 1/12/2024.**

Attesa la complessità del corpus normativo che regola il tributo, frutto della stratificazione nel tempo di molteplici interventi legislativi, si ritiene opportuno fornire ulteriori informazioni, successive alle due precedenti pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nonché dare informativa sulle disposizioni che disciplinano gli adempimenti, nell'ottica di operare nello spirito della massima collaborazione e trasparenza.

L'imposta di soggiorno è disciplinata dall'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, emanato in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Tale norma è stata, poi, modificata dall'art. 180, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché dall'art. 1, comma 787, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

L'imposta di soggiorno riscossa nell'ambito delle locazioni brevi è, invece, disciplinata dall'art. 4 del D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Le aliquote dell'Imposta di Soggiorno per l'anno 2024 sono state fissate con atto di Giunta Comunale n. 154 del 15.10.2024, e sono dovute per persona e per pernottamento, suddivise per tipologia di struttura e categoria.

Atti:

- Delibera Consiglio Comunale n. 65 del 28-12-2023 Istituzione e Regolamento di disciplina dell'Imposta di Soggiorno;
- Delibera Giunta n. 154 del 15.10.2024 aliquote dell'Imposta di Soggiorno per il 2024.

### **Decorrenza dell'Imposta:**

#### **L'obbligo tributario al pagamento decorre dal 1/12/2024.**

Ai sensi dell'Articolo 14 del Regolamento comunale approvato con atto C.C. n. 65 del 28-12-2023 ad oggetto "*APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO*" è stabilito che "Ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del D.L. n. 201/2011, il presente Regolamento e le relative tariffe entreranno in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze."

**La pubblicazione su sito Mef è avvenuta il 25 ottobre 2024 decorrenza 1 dicembre 2024.**

### **Efficacia delle disposizioni regolamentari: art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011:**

Le delibere di approvazione del regolamento istitutivo o di modifica dell'imposta di soggiorno nonché quelle di approvazione delle relative tariffe, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, **non sono sottoposte al termine** di cui all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime delibere sono

soggette, a decorrere dall'anno di imposta 2020, a un regime di **pubblicità costitutiva** in virtù dell'art. 13, comma 15-*quater* del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede che i predetti atti sono efficaci dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul presente sito internet a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, che vi provvede entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento degli atti stessi da parte dei comuni nel Portale del federalismo fiscale.

### **Natura del tributo, soggetti passivi, e responsabili del pagamento dell'Imposta:**

L'imposta di soggiorno ha le caratteristiche di un tributo di scopo ancorato ad un particolare tipo di consumo turistico, i pernottamenti in strutture ricettive site nel territorio comunale. Il gettito è infatti obbligatoriamente da destinare al finanziamento di un'ampia serie di "interventi" connessi al turismo: "interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive", "di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali" (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 4, co.1).

### **Il soggetto passivo dell'imposta:**

E' il soggetto che alloggia nelle strutture ricettive del Comune".

### **Responsabile del pagamento:**

E' il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

L'Ufficio Tributi si sta attivando per mettere a disposizione delle strutture un Software gestionale del tributo in grado di facilitare gli adempimenti tributari.

Le strutture ricettive interessate possono contattare direttamente l'Ufficio Tributi:

0774 301360 – (Responsabile del Tributo: Dott. Dino Luzi)

0774 301231 -Dott.ssa Ramona Magliocchetti-Dott. Pierfrancesco Vilardo). Mail:

[dino.luzi@comune.guidoniamontecelio.rm.it](mailto:dino.luzi@comune.guidoniamontecelio.rm.it)

[ramona.magliocchetti@comune.guidoniamontecelio.rm.it](mailto:ramona.magliocchetti@comune.guidoniamontecelio.rm.it)

[pierfrancesco.vilardo@comune.guidoniamontecelio.rm.it](mailto:pierfrancesco.vilardo@comune.guidoniamontecelio.rm.it)

---